



COMUNE DI OROTELLI

Provincia di Nuoro - C.so Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli

P.I. 00154850911 ☎ 0784 79820 - www.comune.orotelli.nu.it

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 55	OGGETTO	Focolaio di Febbre Catarrale degli Ovini (Blue Tongue) in capi ovini – ordinanza di sequestro cautelativo allevamento Società Agricola Rocca Barmina S.S. – Località “Sos Serrantes”
Prot. 5714		
del 05 ottobre 2021		

IL SINDACO

Vista la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, in data 04.10.2021, Prot. n. 323554, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 5678, con la quale veniva segnalato che nell'allevamento:

Codice Aziendale **IT064 NU 051** Ubicato nella località **Sos Serrantes**
del territorio del Comune di **Orotelli** proprietario/conduttore **Società Agricola Rocca Barmina S.S.**
Sede legale **Piazza Amendola, 2 - Orotelli** Partita Iva **01550070914**

è stato confermato un focolaio di Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue);

Visto il Regolamento UE n. 429 del 2016 – Normativa in materia di sanità animale;

Visto il Regolamento UE n. 625 del 2017;

Visto il D.Lgs n. 27 del 02.02.2021;

Visto il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con R.D. il 27.07.1934 n. 1265;

Visto il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08.02.1954;

Vista la legge 02 giugno 1988, n. 218 e successive mm. e ii.;

Visto il Regolamento CE n. 1069/2009;

Visto il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112;

Visto il D.Lgs 22 maggio 1999 n. 196;

Visto il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;

Visto il T.U.EE.LL. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D.Lgs 09 luglio 2003 n. 225;

Ritenuto necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

Si impartiscono alla **Società Agricola Rocca Barmina S.S.** le seguenti disposizioni sanitarie;

- Sequestro dell'allevamento;
- Censimento ufficiale degli animali, con l'indicazione per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo;
- L'obbligo di isolare gli animali infetti o ammalati;
- Il divieto di spostare dall'azienda animali in genere senza specifica autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Il divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive salvo specifica autorizzazione del veterinario ufficiale;
- L'obbligo di tenere chiusi i ricoveri e spargere largamente sulla soglia e per un tratto dell'esterno sostanze disinfestanti;
- L'obbligo di custodire gli animali all'interno di ricoveri debitamente protetti da zanzariere o altri dispositivi di protezione nei confronti degli insetti vettori;
- Il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
- L'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;

- La distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
- L'effettuazione dell'indagine epidemiologica.

Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare la presente ordinanza;

Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal Codice Penale per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,27.

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

I Vigili Urbani, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario e il Servizio di Igiene Pubblica ciascuno nell'ambito delle proprie competenze sono incaricati dell'esecuzione della Presente ordinanza.

La presente ordinanza è notificata alla **Società Agricola Rocca Barmina S.S.** titolare dell'allevamento di cui al codice aziendale **IT064NU051** e trasmessa ai seguenti indirizzi:

- Servizio Veterinario dell'ATSSardegna di Nuoro;
- Prefettura di Nuoro;
- RAS – Assessorato Igiene e Sanità – Cagliari;
- Ai Sindaci dei Comuni limitrofi;
- Alla Stazione Carabinieri di Orotelli;
- Al Comando Polizia Locale Orotelli;
- Al Comando di Vigilanza Ambientale - Stazione Forestale di Orani;
- Al Comando Carabinieri NAS – Sassari.



Il Sindaco
Giovannino Marteddu